

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3044

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1998

Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Testo dei Protocolli	»	9
Traduzione non ufficiale	»	49

ONOREVOLI SENATORI. - Gli atti internazionali per cui si chiede l'autorizzazione all'adesione sono stati approvati nel corso della Conferenza internazionale, svoltasi a Londra dal 23 al 27 novembre 1992, avente ad oggetto la revisione sia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi sia della Convenzione sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni del 1971 (ratificate in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185), così come revisionate dai due Protocolli del 19 novembre 1976, ratificati ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 39.

Si espongono succintamente qui di seguito le disposizioni più rilevanti del Protocollo di emendamento alla prima di dette Convenzioni.

L'articolo 2 contiene una serie di modifiche ad alcune delle definizioni contenute nella Convenzione stessa per meglio precisare i termini di «nave, idrocarburi, incidente, organizzazione e danno».

In particolare quest'ultimo termine è ritenuto comprensivo di qualsiasi perdita o danno al di fuori della nave provocati da contaminazione dovuta a fuoriuscita o emissione di idrocarburi, nonché i costi di misure preventive e le perdite conseguenti a tali misure; con la specifica limitazione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso da perdite di utile che ne derivano, sia contenuto nei costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere.

L'articolo 3 estende il campo d'applicazione della Convenzione ai danni da inquinamento che si verificano nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente o, nel caso in cui questo non l'abbia istituita, in un'area adiacente al suo mare territoriale

che non superi le 200 miglia marine dalle linee di base, nonché alle misure preventive, ovunque adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo i danni.

L'articolo 4, nel ribadire il principio fondamentale della responsabilità primaria del proprietario della nave, specifica che le categorie di soggetti indicati al paragrafo 4 dell'articolo III della Convenzione del 1969 (agenti e personale di servizio del proprietario, membri dell'equipaggio, noleggiatori, o gestori della nave, chiunque abbia compiuto operazioni di salvataggio o adottato misure preventive) non possono essere chiamati a rispondere dei danni salvo che questi siano dovuti a loro azioni o commissioni dolose o colpose.

L'articolo 6 modifica l'articolo V della Convenzione, che trattava la limitazione di responsabilità del proprietario ed era stato già modificato dal Protocollo del 19 novembre 1976 attraverso la sostituzione del Diritto speciale di prelievo (DSP) al franco oro come unità di conto. In particolare:

a) l'importo entro il quale il proprietario della nave è autorizzato a limitare la propria responsabilità per ogni incidente viene portato a 3 milioni di unità di conto per navi stazzanti non più di 5000 quintali di tonnellaggio da aumentare, per le navi di tonnellaggio superiore, di 420 unità di conto per ogni unità addizionale di tonnellaggio, con il limite massimo di 59,7 milioni di unità di conto (secondo il precedente articolo V tale limite era stabilito in 14 milioni di unità di conto);

b) viene esclusa qualsiasi possibilità di limitazione della responsabilità ove il danno risulti conseguenza di un atto od omissione personale del proprietario commessi con dolo o per colpa accompagnata

dalla consapevolezza della probabilità di provocare danni;

c) si precisano meglio le modalità di istituzione di un fondo a garanzia da parte del proprietario per ottenere la limitazione di responsabilità;

d) si ribadisce che l'unità di conto per calcolare il limite di responsabilità è il Diritto speciale di prelievo da convertirsi in valuta nazionale, ma si ammette che uno Stato Parte, non membro del Fondo monetario internazionale (FMI), possa scegliere tra due alternative, determinare esso stesso il valore della divisa nazionale in termini di Diritto speciale di prelievo, comunicando al depositario il metodo di calcolo usato per la conversione, o fissare l'unità di conto in 15 franchi oro, intendendosi che un franco oro corrisponde a 65,50 milligrammi di oro/900;

e) per il calcolo del tonnellaggio della nave si fa rinvio alle norme di cui all'Allegato 1 alla Convenzione internazionale sulla misurazione del tonnellaggio delle navi del 1969.

L'articolo 7 modifica alcune disposizioni dell'articolo VII della Convenzione del 1969 per rendere più chiara ed esaustiva la disciplina della certificazione dell'avvenuta stipulazione da parte del proprietario della nave di un'assicurazione o di altra garanzia finanziaria a copertura della sua responsabilità per danni da inquinamento (autorità competente al rilascio del certificato, obbligo di portare il certificato a bordo della nave e di depositarne copia presso l'ufficio competente, accettazione dei certificati da parte degli altri Stati contraenti).

L'articolo 8 adegua il testo dell'articolo IX della Convenzione alle modifiche apportate dall'articolo 3 al campo d'applicazione.

I successivi articoli dal 9 al 18 contengono disposizioni transitorie e le consuete disposizioni finali (firma, ratifica, adesione, entrata in vigore, procedure di revisione e di emendamento).

Va osservato che l'innovazione più sostanziale contenuta nel Protocollo in esame

è quella che ammette al risarcimento il danno ambientale solo nei limiti dei costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, oltre, ovviamente, al mancato guadagno provocato dall'inquinamento.

La questione è stata ampiamente dibattuta e la tesi della piena risarcibilità del danno ambientale, che era sostenibile, sia pure con molti dubbi, nella vigenza della Convenzione del 1971 ed è stata strenuamente sostenuta dalla delegazione italiana, è rimasta in netta minoranza. Le motivazioni adottate in contrasto con tale tesi vanno ricercate nella difficoltà, ritenuta insuperabile, di stabilire con precisione la portata e i confini del fenomeno del danno ambientale, che, ove si intenda comprendere anche le lesioni inferte alle risorse marine e all'equilibrio dell'ecosistema (peraltro di ardua dimostrazione), potrebbe raggiungere importi elevatissimi con conseguenti enormi aggravii delle contribuzioni da parte degli operatori.

Il secondo dei Protocolli citati in premessa introduce numerosi emendamenti alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni da inquinamento da idrocarburi del 1971, che era strettamente collegata con la Convenzione sulla responsabilità civile, sia pure in rapporto di consequenzialità logica, e tale rimane dopo le modifiche apportate dal Protocollo.

Ed è infatti a quanto disposto dalla Convenzione del 1969 emendata che il Protocollo in esame fa rinvio per la ridefinizione di alcuni termini, ivi compreso quello del campo di applicazione territoriale (articolo 2), mentre con l'articolo 4 il danno viene definito con la stessa formulazione adottata dal Protocollo precedentemente illustrato.

Peraltro, le modifiche più incisive e rilevanti sono le seguenti:

a) viene soppressa la lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, che includeva fra gli scopi del Fondo l'esonero del proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare impostogli dalla

Convenzione sulla responsabilità e, di conseguenza, anche il successivo articolo 5 della Convenzione stessa (articoli 3 e 7);

b) si stabilisce che il limite massimo dell'importo del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere per ogni incidente sia tale per cui la somma globale, comprensiva dell'importo del risarcimento versato in base alla Convenzione sulla responsabilità del 1992 non sia superiore a 135 milioni di unità di conto, aumentabile a 200 milioni per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui ci fossero tre Stati Parte che avessero ricevuto nell'anno precedente un quantitativo di idrocarburi pari o superiore a 600 milioni di tonnellate (paragrafo 3 dell'articolo 6). Va tenuto presente che i sopra citati importi sostituiscono quello di 30 milioni di unità di conto fissato dall'articolo III del primo Protocollo di emendamento alla Convenzione istitutiva del Fondo, adottato a Londra il 19 novembre 1976, aumentato a 60 milioni di Diritto speciale di prelievo (DSP) dall'Assemblea del Fondo nella sua 9ª Sessione;

c) si prevede che l'Assemblea del Fondo può decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento sia corrisposto anche se il proprietario della nave non aveva istituito il Fondo di garanzia di cui all'articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla responsabilità civile (articolo 6, paragrafo 5). Tale previsione non era contemplata nel testo dell'articolo IV della Convenzione del 1969;

d) in materia di contributi annuali dovuti al Fondo è stato soppresso, al paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione del 1971, il riferimento all'articolo 10 della Convenzione medesima in quanto questo, riguardando la determinazione dei contributi iniziali, risultava superato; è stato, inoltre, mantenuto il meccanismo di calcolo dell'importo dei contributi basato sulla predisposizione di un bilancio preventivo da parte della Assemblea, sostituendosi la cifra di un milione di unità di conto, fissato dal Protocollo del 1976 per le previsioni dei versamenti da effettuare nell'anno in corso

per assolvere ai suoi obblighi, con l'importo massimo di 4 milioni di unità di conto (articolo 14);

e) si stabilisce l'obbligo degli Stati Parte di risarcire il Fondo delle perdite eventualmente provocate dalla mancata comunicazione dei nominativi delle persone tenute al versamento dei contributi (articolo 16).

Va tenuto presente al riguardo che l'Assemblea del Fondo nella 20ª sessione, tenutasi dal 21 al 24 ottobre 1997, ha deciso di costituire un organo ausiliario, definito Comitato esecutivo, disciplinandone i poteri e la composizione. Tali poteri non corrispondono a quelli del soppresso Comitato esecutivo (che era un organo generale), ma vertono soprattutto sull'istruttoria delle singole domande di indennizzo e sulla formulazione di raccomandazioni all'Assemblea su questioni di principio.

Poichè, tuttavia, permangono dubbi sulla natura effettivamente sussidiaria di tale organo e, quindi, sulla legittimità della sua istituzione, l'Italia, una volta divenuta Parte della Convenzione del 1992, potrà, se del caso, chiedere all'Assemblea di modificare la suddetta delibera del 1997.

Gli articoli dal 17 al 24 sostituiscono gli articoli dal 16 al 33 della Convenzione del 1971 in materia di organizzazione del Fondo. In particolare si stabilisce la soppressione del Comitato esecutivo e l'impegno da parte dell'Assemblea, nell'istituire enti ausiliari, temporanei o permanenti, di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri e un'adeguata rappresentanza degli Stati da cui provengono i maggiori contributi.

I successivi articoli contengono disposizioni transitorie e le consuete disposizioni finali (firma, ratifica, adesione, entrata in vigore, procedure di revisione e di emendamento, denuncia).

Particolare rilievo rivestono le norme di cui agli articoli 31 e 36.

Infatti l'articolo 31 stabilisce che tutti gli Stati Parte del Protocollo dovranno denunciare le Convenzioni del 1969 e del 1971 entro sei mesi dalla data in cui almeno otto

Stati ne siano diventati Parte avendo ricevuto nell'anno solare precedente una quantità totale di almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi. Tale denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la scadenza dei predetti sei mesi.

L'articolo 36 stabilisce che il Protocollo cesserà di essere in vigore il giorno in cui il numero degli Stati Parte sarà inferiore a tre.

I vantaggi più rilevanti che l'adesione ai due Protocolli comporta sono i seguenti:

l'aumento del limite massimo di responsabilità del Fondo per ogni incidente da 60 a 135 milioni di Diritto speciale di prelievo (più che raddoppiato);

la copertura da parte del Fondo dei danni derivanti da incidenti che si verificano non soltanto sul territorio nazionale (come era previsto dalla Convenzione del 1971) ma anche nella zona economica esclusiva e, dove questa non sia stata ancora istituita, in una fascia di mare sovrastante la piattaforma continentale italiana.

Non solo, ma la suddetta adesione eviterà all'Italia il gravissimo pregiudizio finanziario che essa certamente subirebbe nell'ipotesi contraria.

Infatti, alla fine del 1997 già trenta Stati sono diventati Parte dei Protocolli del 1992 (fra i quali le maggiori potenze marittime come: Gran Bretagna, Giappone, Francia, Germania, Australia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Grecia, Oman) per cui, in conseguenza del già illustrato articolo 31 del Protocollo sul Fondo, detti Stati hanno già provveduto a denunciare le Convenzioni del 1969 e del 1971 con effetto dal prossimo 15 maggio 1998. A causa di tale meccanismo l'Italia, ove restasse ancorata al vecchio regime unitamente a Stati d'importanza minore in termini di trasporto marittimo, dalla suddetta data vedrebbe crescere la propria contribuzione, pari fino al 22 settembre 1997 a circa il 12 per cento, a circa il 45 per cento, con il rischio di successivi ulteriori aumenti in corrispondenza alle adesioni di altri Stati.

I vantaggi sopraillustrati prevalgono decisamente, nella valutazione complessiva degli interessi nazionali, sugli aspetti negativi contenuti nei due Protocolli e contro i quali la delegazione italiana si era battuta, restando in minoranza, nel corso del negoziato. Al riguardo si possono menzionare: la definizione riduttiva del danno ambientale risarcibile, contenuto nei costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere, che contrasta con la portata più ampia del danno ambientale previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; la mancata previsione di un tetto differenziato della soglia massima di indennizzo per le aree speciali e sensibili come quello a più alto valore turistico; il trasferimento al ricostituito Comitato esecutivo (deliberato in sede di Assemblea successivamente all'entrata in vigore dei Protocolli) dei poteri di valutazione delle richieste di indennizzo spettanti precedentemente all'Assemblea.

Pertanto il Governo, nel chiedere con il presente disegno di legge l'autorizzazione all'adesione, si impegna a promuovere, una volta che l'Italia sarà divenuta parte delle nuove Convenzioni, le iniziative dirette a introdurre le modifiche necessarie: in particolare, per il riconoscimento della risarcibilità da parte del Fondo dei danni ambientali più inequivocabilmente rilevabili e quantificabili in via equitativa e l'elevazione del massimale per gli incidenti che si verifichino in aree particolarmente sensibili, come il Mediterraneo. E ciò valendosi delle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 14 del Protocollo sulla responsabilità civile e dal paragrafo 2 dell'articolo 32 del Protocollo sul Fondo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.


1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13, comma 4, del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1969 e dal paragrafo 3 dell'articolo 30 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento del 1971.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL:

HAVING CONSIDERED the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and the 1984 Protocol thereto,

HAVING NOTED that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,

AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

AWARE OF the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible.

RECOGNIZING that special provisions are necessary in connection with the introduction of corresponding amendments to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, hereinafter referred to as the "1969 Liability Convention". For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1969 Liability Convention, such reference shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article I of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 *Ship* means any seagoing vessel and seaborne craft of any type whatsoever constructed or adapted for the carriage of oil in bulk as cargo, provided that a ship capable of carrying oil and other cargoes shall be regarded as a ship only when it is actually carrying oil in bulk as cargo and during any voyage following such carriage unless it is proved that it has no residues of such carriage of oil in bulk aboard."

2 Paragraph 5 is replaced by the following text:

"5 *Oil* means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, whether carried on board a ship as cargo or in the bunkers of such a ship.

3 Paragraph 6 is replaced by the following text:

"6 *Pollution damage* means:

- (a) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than losses of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken;
- (b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures."

4 Paragraph 8 is replaced by the following text:

"8 *Incident* means any occurrence, or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage."

5 Paragraph 9 is replaced by the following text:

"9 *Organization* means the International Maritime Organization."

6 After paragraph 9 a new paragraph is inserted reading as follows:

"10. *1969 Liability Convention* means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol."

Article 3

Article II of the 1969 Liability Convention is replaced by the following text:

"This Convention shall apply exclusively:

- (a) to pollution damage caused:
 - (i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and
 - (ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
- (b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage."

Article 4

Article III of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this article, the owner of a ship at the time of an incident, or, where the incident consists of a series of occurrences, at the time of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by the ship as a result of the incident."

2 Paragraph 4 is replaced by the following text:

"4 No claim for compensation for pollution damage may be made against the owner otherwise than in accordance with this Convention. Subject to paragraph 5 of this article, no claim for compensation for pollution damage under this Convention or otherwise may be made against:

- (a) the servants or agents of the owner or the members of the crew;
- (b) the pilot or any other person who, without being a member of the crew, performs services for the ship;
- (c) any charterer (howsoever described, including a bareboat charterer), manager or operator of the ship;
- (d) any person performing salvage operations with the consent of the owner or on the instructions of a competent public authority;
- (e) any person taking preventive measures;
- (f) all servants or agents of persons mentioned in subparagraphs (c), (d) and (e);

unless the damage resulted from their personal act or omission, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result."

Article 5

Article IV of the 1969 Liability Convention is replaced by the following text:

"When an incident involving two or more ships occurs and pollution damage results therefrom, the owners of all the ships concerned, unless exonerated under article III, shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.

Article 6

Article V of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount calculated as follows:

- (a) 3 million units of account for a ship not exceeding 5,000 units of tonnage;
- (b) for a ship with a tonnage in excess thereof, for each additional unit of tonnage, 420 units of account in addition to the amount mentioned in subparagraph (a);

provided, however, that this aggregate amount shall not in any event exceed 59.7 million units of account."

2 Paragraph 2 is replaced by the following text:

"2 The owner shall not be entitled to limit his liability under this Convention if it is proved that the pollution damage resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result."

3 Paragraph 3 is replaced by the following text:

"3 For the purpose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph 1 of this article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit of his liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting States in which action is brought under article IX or, if no action is brought, with any Court or other competent authority in any one of the Contracting States in which an action can be brought under article IX. The fund can be constituted either by depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate by the Court or other competent authority."

4 Paragraph 9 is replaced by the following text:

"9(a) The 'unit of account' referred to in paragraph 1 of this article is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. The amounts mentioned in paragraph 1 shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the constitution of the fund referred to in paragraph 3. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State which is a member of the International Monetary Fund shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect on the date in question for its operations and transactions. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State which is not a member of the International Monetary Fund shall be calculated in a manner determined by that State.

9(b) Nevertheless, a Contracting State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 9(a) may, at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the unit of account referred to in paragraph 9(a) shall be equal to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five and a half milligrams of gold of millesimal fineness nine hundred. The conversion of the gold franc into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.

9(c) The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 9(a) and the conversion mentioned in paragraph 9(b) shall be made in such manner as to express in the national currency of the Contracting State as far as possible the same real value for the amounts in paragraph 1 as would result from the application of the first three sentences of paragraph 9(a). Contracting States shall communicate to the depositary the manner of calculation pursuant to paragraph 9(a), or the result of the conversion in paragraph 9(b) as the case may be, when depositing an instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either."

5 Paragraph 10 is replaced by the following text:

"10 For the purpose of this article the ship's tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969."

6 The second sentence of paragraph 11 is replaced by the following text:

“Such a fund may be constituted even if, under the provisions of paragraph 2, the owner is not entitled to limit his liability, but its constitution shall in that case not prejudice the rights of any claimant against the owner.”

Article 7

Article VII of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1 The first two sentences of paragraph 2 are replaced by the following text:

“A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a Contracting State has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a Contracting State such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's registry; with respect to a ship not registered in a Contracting State it may be issued or certified by the appropriate authority of any Contracting State.”

2 Paragraph 4 is replaced by the following text:

“4 The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a Contracting State, with the authorities of the State issuing or certifying the certificate.”

3 The first sentence of paragraph 7 is replaced by the following text:

“Certificates issued or certified under the authority of a Contracting State in accordance with paragraph 2 shall be accepted by other Contracting States for the purposes of this Convention and shall be regarded by other Contracting States as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a Contracting State.”

4 In the second sentence of paragraph 7 the words "with the State of a ship's registry" are replaced by the words "with the issuing or certifying State".

5 The second sentence of paragraph 8 is replaced by the following text:

"In such case the defendant may, even if the owner is not entitled to limit his liability according to article V, paragraph 2, avail himself of the limits of liability prescribed in article V, paragraph 1."

Article 8

Article IX of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea or an area referred to in article II, of one or more Contracting States or preventive measures have been taken to prevent or minimize pollution damage in such territory including the territorial sea or area, actions for compensation may only be brought in the Courts of any such Contracting State or States. Reasonable notice of any such action shall be given to the defendant."

Article 9

After article XII of the 1969 Liability Convention two new articles are inserted as follows:

"Article XII bis Transitional provisions

The following transitional provisions shall apply in the case of a State which at the time of an incident is a Party both to this Convention and to the 1969 Liability Convention:

- (a) where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, liability under this Convention shall be deemed to be discharged if, and to the extent that, it also arises under the 1969 Liability Convention;

- (b) where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, and the State is a Party both to this Convention and to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, liability remaining to be discharged after the application of subparagraph (a) of this article shall arise under this Convention only to the extent that pollution damage remains uncompensated after application of the said 1971 Convention;
- (c) in the application of article III, paragraph 4, of this Convention the expression "this Convention" shall be interpreted as referring to this Convention or the 1969 Liability Convention, as appropriate;
- (d) in the application of article V, paragraph 3, of this Convention the total sum of the fund to be constituted shall be reduced by the amount by which liability has been deemed to be discharged in accordance with subparagraph (a) of this article.

Article XII *ter*

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be articles 12 to 18 of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention. References in this Convention to Contracting States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol."

Article 10

The model of a certificate annexed to the 1969 Liability Convention is replaced by the model annexed to this Protocol.

Article 11

1 The 1969 Liability Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2 Articles I to XII *ter*, including the model certificate, of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (1992 Liability Convention).

FINAL CLAUSES

Article 12

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1 This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1993 to 14 January 1994 by all States.

2 Subject to paragraph 4, any State may become a Party to this Protocol by:

(a) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or

(b) accession.

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

4 Any Contracting State to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the 1971 Fund Convention, may ratify, accept, approve or accede to this Protocol only if it ratifies, accepts, approves or accedes to the Protocol of 1992 to amend that Convention at the same time, unless it denounces the 1971 Fund Convention to take effect on the date when this Protocol enters into force for that State.

5 A State which is a Party to this Protocol but not a Party to the 1969 Liability Convention shall be bound by the provisions of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol in relation to other States Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1969 Liability Convention in relation to States Parties thereto.

6 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 13

Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force 12 months following the date on which 10 States including four States each with not less than one million units of gross tanker tonnage have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization.
- 2 However, any Contracting State to the 1971 Fund Convention may, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol, declare that such instrument shall be deemed not to be effective for the purposes of this article until the end of the six-month period in article 31 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. A State which is not a Contracting State to the 1971 Fund Convention but which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention may also make a declaration in accordance with this paragraph at the same time.
- 3 Any State which has made a declaration in accordance with the preceding paragraph may withdraw it at any time by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Organization. Any such withdrawal shall take effect on the date the notification is received, provided that such State shall be deemed to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol on that date.
- 4 For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall enter into force 12 months following the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

Article 14

Revision and amendment

- 1 A Conference for the purpose of revising or amending the 1992 Liability Convention may be convened by the Organization.
- 2 The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending the 1992 Liability Convention at the request of not less than one third of the Contracting States.

Article 15

Amendments of limitation amounts

1 Upon the request of at least one quarter of the Contracting States any proposal to amend the limits of liability laid down in article V, paragraph 1, of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2 Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3 All Contracting States to the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.

5 When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed amendment on the cost of insurance. It shall also take into account the relationship between the limits in article V, paragraph 1, of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol and those in article 4, paragraph 4, of the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992.

6(a) No amendment of the limits of liability under this article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this article. No amendment under this article shall be considered before this Protocol has entered into force.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol increased by 6% per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol multiplied by three.

7 Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of 18 months after the date of notification, unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8 An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force 18 months after its acceptance.

9 All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with article 16, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10 When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the 18-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 16

Denunciation

1 This Protocol may be denounced by any Party at any time after the date on which it enters into force for that Party.

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.

3 A denunciation shall take effect 12 months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General of the Organization.

4 As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1969 Liability Convention in accordance with article XVI thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol.

5 Denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention by a State which remains a Party to the 1971 Fund Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect according to article 34 of that Protocol.

Article 17 *Depositary*

1 This Protocol and any amendments accepted under article 15 shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

2 The Secretary-General of the Organization shall:

- (a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:
 - (i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;
 - (ii) each declaration and notification under article 13 and each declaration and communication under article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention;
 - (iii) the date of entry into force of this Protocol;
 - (iv) any proposal to amend limits of liability which has been made in accordance with article 15, paragraph 1;
 - (v) any amendment which has been adopted in accordance with article 15, paragraph 4;
 - (vi) any amendment deemed to have been accepted under article 15, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that article;
 - (vii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;
 - (viii) any denunciation deemed to have been made under article 16, paragraph 5;
 - (ix) any communication called for by any article of this Protocol;

- (b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to this Protocol.

3 As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 18

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON, this twenty-seventh day of November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.*

* Signatures omitted.

Annex

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Issued in accordance with the provisions of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Name of ship	Distinctive number or letters	Port of registry	Name and address of owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Type of Security

Duration of Security

Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Name

Address

This certificate is valid until

Issued or certified by the Government of

(Full designation of the State)

At On
(Place) (Date)

.....
Signature and Title of issuing or certifying official

Explanatory Notes:

- 1 If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the certificate is issued.
- 2 If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.
- 3 If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
- 4 The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.

Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

HAVING CONSIDERED the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, and the 1984 Protocol thereto,

HAVING NOTED that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,

AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

AWARE OF the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible,

RECOGNIZING the advantage for the States Parties of arranging for the amended Convention to coexist with and be supplementary to the original Convention for a transitional period,

CONVINCED that the economic consequences of pollution damage resulting from the carriage of oil in bulk at sea by ships should continue to be shared by the shipping industry and by the oil cargo interests,

BEARING IN MIND the adoption of the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as

the "1971 Fund Convention". For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1971 Fund Convention, such reference shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 *1992 Liability Convention* means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992."

2 After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:

"1 *bis 1971 Fund Convention* means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol."

3 Paragraph 2 is replaced by the following text:

"2 *Ship, Person, Owner, Oil, Pollution Damage, Preventive Measures, Incident, and Organization* have the same meaning as in article I of the 1992 Liability Convention."

4 Paragraph 4 is replaced by the following text:

"4 *Unit of account* has the same meaning as in article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention."

5 Paragraph 5 is replaced by the following text:

"5 *Ship's tonnage* has the same meaning as in article V, paragraph 10, of the 1992 Liability Convention."

6 Paragraph 7 is replaced by the following text:

"7 *Guarantor* means any person providing insurance or other financial security to cover an owner's liability in pursuance of article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability Convention."

Article 3

Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

“1 An international fund for compensation for pollution damage, to be named ‘the International Oil Pollution Compensation Fund 1992’ and hereinafter referred to as ‘the Fund’, is hereby established with the following aims:

- (a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the 1992 Liability Convention is inadequate;
- (b) to give effect to the related purposes set out in this Convention.”

Article 4

Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

“This Convention shall apply exclusively:

- (a) to pollution damage caused:
 - (i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and
 - (ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
- (b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.”

Article 5

The heading to articles 4 to 9 of the 1971 Fund Convention is amended by deleting the words “and indemnification”.

Article 6

Article 4 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 In paragraph 1 the five references to "the Liability Convention" are replaced by references to "the 1992 Liability Convention".

2 Paragraph 3 is replaced by the following text:

"3 If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the shipowner may have been exonerated under article III, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. However, there shall be no such exoneration of the Fund with regard to preventive measures."

3 Paragraph 4 is replaced by the following text:

"4(a) Except as otherwise provided in subparagraphs (b) and (c) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention for pollution damage within the scope of application of this Convention as defined in article 3 shall not exceed 135 million units of account.

(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character shall not exceed 135 million units of account.

(c) The maximum amount of compensation referred to in subparagraphs (a) and (b) shall be 200 million units of account with respect to any incident occurring during any period when there are three Parties to this Convention in respect of which the combined relevant quantity of contributing oil received by persons in the territories of such Parties, during the preceding calendar year, equalled or exceeded 600 million tons.

- (d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if any, shall not be taken into account for the computation of the maximum compensation payable by the Fund under this article.
- (e) The amounts mentioned in this article shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation."

4 Paragraph 5 is replaced by the following text:

"5 Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shall be the same for all claimants."

5 Paragraph 6 is replaced by the following text:

"6 The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this Convention can be paid even if the owner of the ship has not constituted a fund in accordance with article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such case paragraph 4(e) of this article applies accordingly."

Article 7

Article 5 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 8

Article 6 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

- 1 In paragraph 1 the paragraph number and the words "or indemnification under article 5" are deleted.
- 2 Paragraph 2 is deleted.

Article 9

Article 7 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the seven references to "the Liability Convention" are replaced by references to "the 1992 Liability Convention".

2 In paragraph 1 the words "or indemnification under article 5" are deleted.

3 In the first sentence of paragraph 3 the words "or indemnification" and "or 5" are deleted.

4 In the second sentence of paragraph 3 the words "or under article 5, paragraph 1," are deleted.

Article 10

In article 8 of the 1971 Fund Convention the reference to "the Liability Convention" is replaced by a reference to "the 1992 Liability Convention".

Article 11

Article 9 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 The Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor."

2 In paragraph 2 the words "or indemnification" are deleted.

Article 12

Article 10 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

The opening phrase of paragraph 1 is replaced by the following text:

“Annual contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in article 12, paragraph 2(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:”

Article 13

Article 11 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 14

Article 12 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 In the opening phrase of paragraph 1 the words “for each person referred to in article 10” are deleted.

2 In paragraph 1(i), subparagraphs (b) and (c), the words “or 5” are deleted and the words “15 million francs” are replaced by the words “four million units of account”.

3 Subparagraph 1(ii)(b) is deleted.

4 In paragraph 1(ii), subparagraph (c) becomes (b) and subparagraph (d) becomes (c).

5 The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the following text:

“The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in article 10 the amount of his annual contribution:”

6 Paragraph 4 is replaced by the following text:

"4 The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

7 Paragraph 5 is replaced by the following text:

"5 The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Fund, to make transfers between funds received in accordance with article 12.2(a) and funds received in accordance with article 12.2(b)."

8 Paragraph 6 is deleted.

Article 15

Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 The amount of any contribution due under article 12 and which is in arrears shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances."

2 In paragraph 3 the words "articles 10 and 11" are replaced by the words "articles 10 and 12" and the words "for a period exceeding three months" are deleted.

Article 16

A new paragraph 4 is added to article 15 of the 1971 Fund Convention:

"4 Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit to the Director the communication referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss for the Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State."

Article 17.

Article 16 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

"The Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by a Director."

Article 18

Article 18 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 In the opening sentence of the article the words " , subject to the provisions of article 26," are deleted.

2 Paragraph 8 is deleted.

3 Paragraph 9 is replaced by the following text:

"9 to establish any temporary or permanent subsidiary body it may consider to be necessary, to define its terms of reference and to give it the authority needed to perform the functions entrusted to it; when appointing the members of such body, the Assembly shall endeavour to secure an equitable geographical distribution of members to ensure that the Contracting States, in respect of which the largest quantities of contributing oil are being received, are appropriately represented; the Rules of Procedure of the Assembly may be applied, *mutatis mutandis*, for the work of such subsidiary body;"

4 In paragraph 10 the words " , the Executive Committee," are deleted.

5 In paragraph 11 the words " , the Executive Committee" are deleted.

6 Paragraph 12 is deleted.

Article 19

Article 19 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon convocation by the Director."

2 In paragraph 2 the words "of the Executive Committee or" are deleted.

Article 20

Articles 21 to 27 of the 1971 Fund Convention and the heading to these articles are deleted.

Article 21

Article 29 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1 Paragraph 1 is replaced by the following text:

"1 The Director shall be the chief administrative officer of the Fund. Subject to the instructions given to him by the Assembly, he shall perform those functions which are assigned to him by this Convention, the Internal Regulations of the Fund and the Assembly."

2 In paragraph 2(e) the words "or the Executive Committee" are deleted.

3 In paragraph 2(f) the words "or to the Executive Committee, as the case may be," are deleted.

4 Paragraph 2(g) is replaced by the following text:

"(g) prepare, in consultation with the Chairman of the Assembly, and publish a report of the activities of the Fund during the previous calendar year;"

5 In paragraph 2(h) the words ", the Executive Committee" are deleted.

Article 22

In article 31, paragraph 1, of the 1971 Fund Convention, the words "on the Executive Committee and" are deleted.

Article 23

Article 32 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

- 1 In the opening phrase the words "and the Executive Committee" are deleted.
- 2 In subparagraph (b) the words "and the Executive Committee" are deleted.

Article 24

Article 33 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

- 1 Paragraph 1 is deleted.
- 2 In paragraph 2 the paragraph number is deleted.
- 3 Subparagraph (c) is replaced by the following text:
“(c) the establishment of subsidiary bodies, under article 18, paragraph 9, and matters relating to such establishment.”

Article 25

Article 35 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

“Claims for compensation under article 4 arising from incidents occurring after the date of entry into force of this Convention may not be brought against the Fund earlier than the one hundred and twentieth day after that date.”

Article 26

After article 36 of the 1971 Fund Convention four new articles are inserted as follows:

“Article 36 bis

The following transitional provisions shall apply in the period, hereinafter referred to as the transitional period, commencing with the date of entry into force of this Convention and ending with the date on which the denunciations provided for in article 31 of the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention take effect:

- (a) In the application of paragraph 1(a) of article 2 of this Convention, the reference to the 1992 Liability Convention shall include reference to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, either in its original version or as amended by the Protocol thereto of 1976 (referred to in this article as “the 1969 Liability Convention”), and also the 1971 Fund Convention.
- (b) Where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the 1969 Liability Convention, the 1971 Fund Convention and the 1992 Liability Convention, provided that, in respect of pollution damage within the scope of this Convention in respect of a Party to this Convention but not a Party to the 1971 Fund Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage only if, and to the extent that, such person would have been unable to obtain full and adequate compensation had that State been party to each of the above-mentioned Conventions.
- (c) In the application of article 4 of this Convention, the amount to be taken into account in determining the aggregate amount of compensation payable by the Fund shall also include the amount of compensation actually paid under the 1969 Liability Convention, if any, and the amount of compensation actually paid or deemed to have been paid under the 1971 Fund Convention.
- (d) Paragraph 1 of article 9 of this Convention shall also apply to the rights enjoyed under the 1969 Liability Convention.

Article 36 *ter*

1 Subject to paragraph 4 of this article, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 27.5% of the total amount of annual contributions pursuant to the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in respect of that calendar year.

2 If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of article 12 would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 27.5% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 27.5% of the total annual contributions to the Fund in respect of that year.

3 If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2 of this article, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.

4 The provisions in paragraphs 1 to 3 of this article shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year has reached 750 million tons or until a period of five years after the date of entry into force of the said 1992 Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Article 36 *quater*

Notwithstanding the provisions of this Convention, the following provisions shall apply to the administration of the Fund during the period in which both the 1971 Fund Convention and this Convention are in force:

- (a) The Secretariat of the Fund, established by the 1971 Fund Convention (hereinafter referred to as "the 1971 Fund"), headed by the Director, may also function as the Secretariat and the Director of the Fund.
- (b) If, in accordance with subparagraph (a), the Secretariat and the Director of the 1971 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Fund, the Fund shall be

represented, in cases of conflict of interests between the 1971 Fund and the Fund, by the Chairman of the Assembly of the Fund.

- (c) The Director and the staff and experts appointed by him, performing their duties under this Convention and the 1971 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of article 30 of this Convention in so far as they discharge their duties in accordance with this article.
- (d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1971 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly of the Fund shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1971 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the common aims of both organizations in mind.
- (e) The Fund may succeed to the rights, obligations and assets of the 1971 Fund if the Assembly of the 1971 Fund so decides, in accordance with article 44, paragraph 2, of the 1971 Fund Convention.
- (f) The Fund shall reimburse to the 1971 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1971 Fund on behalf of the Fund.

Article 36 *quinquies*

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be articles 28 to 39 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. References in this Convention to Contracting States shall be taken to mean references to the Contracting States of that Protocol."

Article 27

1 The 1971 Fund Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single instrument.

2 Articles 1 to 36 *quinquies* of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (1992 Fund Convention).

FINAL CLAUSES

Article 28

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1 This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1993 to 14 January 1994 by any State which has signed the 1992 Liability Convention.

2 Subject to paragraph 4, this Protocol shall be ratified, accepted or approved by States which have signed it.

3 Subject to paragraph 4, this Protocol is open for accession by States which did not sign it.

4 This Protocol may be ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have ratified, accepted, approved or acceded to the 1992 Liability Convention.

5 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

6 A State which is a Party to this Protocol but is not a Party to the 1971 Fund Convention shall be bound by the provisions of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol in relation to other Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1971 Fund Convention in relation to Parties thereto.

7 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 29

Information on contributing oil

1 Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when depositing an instrument referred to in article 28, paragraph 5, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General of the Organization, communicate to him the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Fund pursuant to article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

2 During the transitional period, the Director shall, for Parties, communicate annually to the Secretary-General of the Organization data on quantities of contributing oil received by persons liable to contribute to the Fund pursuant to article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.

Article 30

Entry into force

1 This Protocol shall enter into force 12 months following the date on which the following requirements are fulfilled:

- (a) at least eight States have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization; and
- (b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with article 29 that those persons who would be liable to contribute pursuant to article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 450 million tons of contributing oil.

2 However, this Protocol shall not enter into force before the 1992 Liability Convention has entered into force.

3 For each State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, the Protocol shall enter into force 12 months following the date of the deposit by such State of the appropriate instrument.

4 Any State may, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol declare that such instrument shall not take effect for the purpose of this article until the end of the six-month period in article 31.

5 Any State which has made a declaration in accordance with the preceding paragraph may withdraw it at any time by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Organization. Any such withdrawal shall take effect on the date the notification is received, and any State making such a withdrawal shall be deemed to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol on that date.

6 Any State which has made a declaration under article 13, paragraph 2, of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention shall be deemed to have also made a declaration under paragraph 4 of this article. Withdrawal of a declaration under the said article 13, paragraph 2, shall be deemed to constitute withdrawal also under paragraph 5 of this article.

Article 31

Denunciation of the 1969 and 1971 Conventions

Subject to article 30, within six months following the date on which the following requirements are fulfilled:

- (a) at least eight States have become Parties to this Protocol or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization, whether or not subject to article 30, paragraph 4, and
- (b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with article 29 that those persons who are or would be liable to contribute pursuant to article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 750 million tons of contributing oil;

each Party to this Protocol and each State which has deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, whether or not subject to article 30, paragraph 4, shall, if Party thereto, denounce the 1971 Fund Convention and the 1969 Liability Convention with effect 12 months after the expiry of the above-mentioned six-month period.

Article 32

Revision and amendment

- 1 A conference for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention may be convened by the Organization.
- 2 The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending the 1992 Fund Convention at the request of not less than one third of all Contracting States.

Article 33

Amendment of compensation limits

- 1 Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limits of amounts of compensation laid down in article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.
- 2 Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
- 3 All Contracting States to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.
- 4 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.
- 5 When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom and changes in the monetary values. It shall also take into account the relationship between the limits in article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol and those in article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

- 6(a) No amendment of the limits under this article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this article. No amendment under this article shall be considered before this Protocol has entered into force.
- (b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol increased by 6% per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.
- (c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol multiplied by three.

7 Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of 18 months after the date of notification unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8 An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force 18 months after its acceptance.

9 All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with article 34, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10 When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the 18-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 34

Denunciation

- 1 This Protocol may be denounced by any Party at any time after the date on which it enters into force for that Party.
- 2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.
- 3 A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General of the Organization.
- 4 Denunciation of the 1992 Liability Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1969 Liability Convention takes effect according to article 16 of that Protocol.
- 5 Any Contracting State to this Protocol which has not denounced the 1971 Fund Convention and the 1969 Liability Convention as required by article 31 shall be deemed to have denounced this Protocol with effect twelve months after the expiry of the six-month period mentioned in that article. As from the date on which the denunciations provided for in article 31 take effect, any Party to this Protocol which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to the 1969 Liability Convention shall be deemed to have denounced this Protocol with effect from the date on which such instrument takes effect.
- 6 As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1971 Fund Convention in accordance with article 41 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.
- 7 Notwithstanding a denunciation of this Protocol by a Party pursuant to this Article, any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions under article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol with respect to an incident referred to in article 12, paragraph 2(b), of that amended Convention and occurring before the denunciation takes effect shall continue to apply.

Article 35

Extraordinary sessions of the Assembly

1 Any Contracting State may, within 90 days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for the remaining Contracting States, request the Director to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the Assembly to meet not later than 60 days after receipt of the request.

2 The Director may convene, on his own initiative, an extraordinary session of the Assembly to meet within 60 days after the deposit of any instrument of denunciation, if he considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions of the remaining Contracting States.

3 If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than 120 days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Protocol with effect from the same date.

Article 36

Termination

1 This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below three.

2 States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in force shall enable the Fund to exercise its functions as described under article 37 of this Protocol and shall, for that purpose only, remain bound by this Protocol.

Article 37

Winding up of the Fund

- 1 If this Protocol ceases to be in force, the Fund shall nevertheless:
- (a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;

- (b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under subparagraph (a), including expenses for the administration of the Fund necessary for this purpose.
- 2 The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Fund including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Fund.
 - 3 For the purposes of this article the Fund shall remain a legal person.

Article 38

Depositary

- 1 This Protocol and any amendments accepted under article 33 shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.
- 2 The Secretary-General of the Organization shall:
 - (a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:
 - (i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;
 - (ii) each declaration and notification under article 30 including declarations and withdrawals deemed to have been made in accordance with that article;
 - (iii) the date of entry into force of this Protocol;
 - (iv) the date by which denunciations provided for in article 31 are required to be made;
 - (v) any proposal to amend limits of amounts of compensation which has been made in accordance with article 33, paragraph 1;
 - (vi) any amendment which has been adopted in accordance with article 33, paragraph 4;
 - (vii) any amendment deemed to have been accepted under article 33, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that article;

- (viii) the deposit of an instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;
 - (ix) any denunciation deemed to have been made under article 34, paragraph 5;
 - (x) any communication called for by any article in this Protocol;
- (b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to the Protocol.

3 As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 39

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this twenty-seventh day of November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized for that purpose have signed this Protocol.

* Signatures omitted.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Protocollo del 1992 di emendamento alla
Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile
per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969**

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO

CONSIDERANDO la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969 ed il relativo protocollo del 1984,

PRENDENDO ATTO del fatto che il Protocollo del 1984 alla Convenzione, che prevede un ambito più ampio ed un maggiore risarcimento, non è entrato in vigore,

RIBADENDO che è importante tenere in vigore un sistema internazionale che preveda la responsabilità ed il risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

CONSAPEVOLI della necessità di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984,

RICONOSCENDO che sono necessarie disposizioni particolari per introdurre gli emendamenti corrispondenti alla Convenzione Internazionale sulla Creazione di un Fondo di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969, qui di seguito denominata la "Convenzione del 1969 sulla Responsabilità". Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, si considererà che tale riferimento comprenda la Convenzione sulla Responsabilità del 1968 emendata da detto Protocollo.

Articolo 2

L'articolo I della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1. *Nave* indica ogni nave d'alto mare e ogni imbarcazione marittima di qualunque tipo costruita o adibita al trasporto di grandi quantità di idrocarburi come carico, a condizione che una nave in grado di trasportare idrocarburi ed altri carichi sia considerata tale solo quando trasporta effettivamente grandi quantità di idrocarburi come carico e mentre viaggia per effettuare tale trasporto, a meno che non sia accertato che non vi siano residui di tale carico di idrocarburi in grande quantità a bordo di essa."

2 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5. *Idrocarburi* indica ogni olio minerale ed idrocarburi persistenti, quali il greggio, l'olio combustibile, il idrocarburi diesel pesante e l'olio lubrificante, sia che vengano trasportati a bordo di una nave come carico, sia che si trovino nella stiva di tale nave."

3 Il paragrafo 6 viene sostituito dal testo seguente:

"6. *Danno dovuto ad inquinamento* indica:

- (a) perdita o danno provocati al di fuori della nave da contaminazione dovuta alla fuoriuscita o all'emissione di idrocarburi dalla nave, ovunque tali fuoriuscite o emissioni si verifichino, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di utile dovute a tale deterioramento, si limiti ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere;
- (b) i costi di misure preventive ed ulteriori perdite o danni dovuti a misure preventive."

4 Il paragrafo 8 viene sostituito dal testo seguente:

"8 *Incidente* indica qualsiasi circostanza, o serie di circostanze aventi la stessa origine, che provocano danni dovuti ad inquinamento o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare tali danni."

5 Il paragrafo 9 viene sostituito dal testo seguente:

"9 *Organizzazione* indica l'Organizzazione Marittima Internazionale."

6 Dopo il paragrafo 9 va inserito un nuovo paragrafo, il cui testo è il seguente:

"10 *La Convenzione sulla Responsabilità del 1969* indica la Convenzione internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 di detta Convenzione, si riterrà che il termine includa la Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata da detto Protocollo."

Articolo 3

L'articolo 11 della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene sostituito dal testo seguente:

"La presente Convenzione si applica esclusivamente:

- (a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:
 - (i) nel territorio di uno Stato Contraente, ivi compreso il mare territoriale, e
 - (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato Contraente, istituita in conformità con il diritto internazionale, o, nel caso in cui uno Stato Contraente non abbia istituito tale zona, in un'area che oltrepassi e sia adiacente al mare territoriale di quello Stato, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale e che si estende per non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali viene misurata l'ampiezza del suo mare territoriale;
- (b) a misure preventive, ovunque vengano adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo tali danni."

Articolo 4

L'articolo III della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

“1 Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il proprietario di una nave al momento dell'incidente e, nel caso in cui l'incidente consista in una serie di circostanze, al momento della prima di esse, sarà responsabile di ogni danno dovuto ad inquinamento provocato dalla nave a seguito dell'incidente.”

2 Il paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

“4 Al proprietario potrà essere chiesto il risarcimento per danni dovuti ad inquinamento solo in conformità con la presente Convenzione. Fermo restando il paragrafo 5 del presente articolo, non si potrà chiedere il risarcimento per danni dovuti ad inquinamento di cui alla presente Convenzione o altro contro:

- (a) il personale di servizio o gli agenti del proprietario, ovvero i membri dell'equipaggio;
- (b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave;
- (c) ogni noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori di navi non equipaggiate), gestore o operatore della nave;
- (d) chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorità pubbliche competenti;
- (e) chiunque adotti misure preventive;
- (f) tutto il personale di servizio o gli agenti delle persone di cui ai punti (c), (d) ed (e);

tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a loro atti o omissioni personali, commessi con l'intento di provocare tali danni, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare tali danni.”

Articolo 5

L'articolo IV della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene sostituita con il testo seguente:

“Quando si verifica un incidente che coinvolge due o più navi e ne conseguono danni dovuti ad inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate, tranne nel caso in cui non siano esonerate ai sensi dell'articolo III, saranno congiuntamente e solidalmente responsabili di tutti i danni che non possono essere ragionevolmente separati.”

Articolo 6

L'articolo V della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendato come segue.

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

“1 Il proprietario di una nave sarà autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente Convenzione relativamente a ciascun incidente per un importo aggregato calcolato come segue:

(a) 5 milioni di unità di conto per una nave che non superi le 5.000 unità di tonnellaggio;

(b) per una nave con un tonnellaggio superiore a quello indicato, per ogni unità addizionale di tonnellaggio, 420 unità di conto, oltre all'importo di cui al punto (a);

ma a condizione che tale importo aggregato non superi in ogni caso i 59,7 milioni di unità di conto.”

2 Il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente:

“2 Il proprietario non sarà autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente Convenzione se è dimostrato che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza di un suo atto o omissione personale, commessi con l'intento di

provocare tale danno, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare danni.”

3 Il paragrafo 3 viene sostituito dal testo seguente:

“3 Al fine di usufruire del beneficio della limitazione previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, il proprietario costituirà un fondo per la somma totale corrispondente al limite della sua responsabilità presso il Tribunale o altra autorità competente di ciascuno degli Stati Contraenti in cui si intenta causa, come previsto all'Articolo IX c, se non si intenta alcuna causa, presso qualsiasi Tribunale o altra autorità competente in ciascuno degli Stati Contraenti in cui può essere intentata causa, ai sensi dell'Articolo IX. Il fondo può essere costituito depositando la somma o producendo una garanzia bancaria o altra garanzia, accettabile ai sensi della legislazione dello Stato Contraente in cui viene costituito il fondo, e considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente.”

4 Il paragrafo 9 viene sostituito con il testo seguente:

“9(a) L'unità di conto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il Diritto Speciale di Prelievo definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 saranno convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale divisa con riferimento al Diritto Speciale di Prelievo della data di costituzione del fondo di cui al paragrafo 3. Il valore della divisa nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo, di uno Stato Contraente membro del Fondo Monetario Internazionale sarà calcolato in conformità con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario Internazionale in vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore della divisa nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo, di uno Stato Contraente che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale, sarà calcolato in un modo determinato da quello Stato.

9(b) Ciò nonostante, uno Stato Contraente che non è membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 9(a) può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9(a) sarà pari a 15 franchi d'oro. Il franco d'oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro di finezza millesimie novecento. La

conversione del franco d'oro nella valuta nazionale avverrà in conformità con la legge dello Stato interessato.

9(c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9(a) e la conversione di cui al paragrafo 9(b) saranno effettuati in modo da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 9(a). Gli Stati Contraenti comunicheranno al depositario il metodo di calcolo previsto al paragrafo 9(2), ovvero il risultato della conversione del paragrafo 9(b), a seconda dei casi, al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione ed ogni qualvolta vi sia una modifica nell'uno o nell'altra."

5 il paragrafo 10 viene sostituito dal testo seguente:

"10 Ai fini del presente Articolo, il tonnellaggio della nave sarà il tonnellaggio lordo calcolato in conformità con le norme per la misurazione del tonnellaggio di cui all'Allegato I della Convenzione Internazionale sulla Misurazione del Tonnellaggio delle Navi del 1969."

La seconda frase del paragrafo 11 viene sostituita con il testo seguente:

"Tale fondo può essere istituito anche se, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità, ma la sua costituzione, in tal caso, non pregiudicherà i diritti dei querelanti nei confronti del proprietario."

Articolo 7

L'articolo VII della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendata come segue:

1 Le prime due frasi del paragrafo 2 vengono sostituite con il testo seguente:

“Dopo che le autorità competenti di uno Stato Contraente avranno appurato che le disposizioni del paragrafo 1 sono state osservate, a ciascuna nave verrà rilasciato un certificato in cui si attesta che l'assicurazione e le altre garanzie finanziarie sono in vigore, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Per quanto riguarda le navi registrate in uno Stato Contraente, tale certificato sarà rilasciato o convalidato dalle autorità competenti dello Stato in cui è registrata la nave; per quanto riguarda le navi non registrate in uno Stato Contraente, esso potrà essere rilasciato o convalidato dalle autorità competenti di un qualunque Stato Contraente.”

2 Il paragrafo 4 viene sostituito con il testo seguente:

“Il certificato si troverà a bordo della nave ed una sua copia sarà depositata presso le autorità in possesso della documentazione relativa alla registrazione della nave o, nel caso in cui la nave non sia stata registrata in uno Stato Contraente, presso le autorità dello Stato che rilascia o convalida il certificato.”

3 La prima frase del paragrafo 7 viene sostituita con il testo seguente:

“I certificati rilasciati o convalidati sotto l'autorità di uno Stato Contraente in conformità con il paragrafo 2 saranno accettati da altri Stati Contraenti ai fini della presente Convenzione e saranno considerati in vigore come i certificati rilasciati o convalidati da altri Stati Contraenti, anche se rilasciati o convalidati per una nave che non è stata registrata in uno Stato Contraente.”

4 Nella seconda frase del paragrafo 7 le parole “presso lo Stato in cui è stata registrata la nave” vengono sostituite con le parole “presso lo Stato che rilascia o convalida”.

5 La seconda frase del paragrafo 8 viene sostituita con il testo seguente:

“In tal caso il convenuto, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità ai sensi dell'Articolo V, paragrafo 2, può avvalersi dei limiti di responsabilità previsti dall'Articolo V, paragrafo 1.”

Articolo 8

L'articolo IX della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendata come segue:

Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:

“Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti ad inquinamento nel territorio di uno o più Stati Contraenti, ivi compreso il mare territoriale o un'area di cui all'articolo II, ovvero siano stati adottati provvedimenti atti a prevenire o ridurre al minimo i danni dovuti ad inquinamento in tale territorio, ivi compresi il mare territoriale o la suddetta area, le istanze di risarcimento possono essere presentate solo presso i Tribunali di quello o quegli Stati Contraenti. Al convenuto sarà data ragionevole comunicazione di tali istanze.”

Articolo 9

Dopo l'articolo XI della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 vengono inseriti i due nuovi articoli seguenti:

“Articolo XII bis

Disposizioni transitorie

Le seguenti disposizioni transitorie si applicheranno nel caso di uno Stato che, al momento dell'incidente, è Parte sia alla presente Convenzione che alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969:

- (a) quando un incidente ha provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, si riterrà che sia stata assunta la responsabilità di cui alla presente Convenzione se, e nella misura in cui, tale responsabilità derivi anche dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1969;
- (b) quando un incidente ha provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, e lo Stato è Parte sia alla presente Convenzione che alla Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei

Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971, la responsabilità che dovrà ancora essere assunta dopo l'applicazione del punto (a) del presente Articolo, in base alla presente Convenzione insorgerà solo nella misura in cui quel danno dovuto ad inquinamento non sia stato risarcito dopo l'applicazione di detta Convenzione del 1971;

- (c) nell'applicazione dell'Articolo III, paragrafo 4, della presente Convenzione, si riterrà che l'espressione "la presente Convenzione" si riferisca alla presente Convenzione e alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, a seconda del caso;
- (d) nell'applicazione dell'Articolo V, paragrafo 3, della presente Convenzione, al totale del fondo da costituire sarà sottratto l'importo per il quale si ritiene che sia stata assunta la responsabilità, di cui al punto (a) del presente Articolo.

Articolo XIII *ter*

Clausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione saranno gli Articoli da 12 a 18 del protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969. I riferimenti della presente Convenzione agli Stati Contraenti saranno intesi come riferimenti agli Stati Contraenti di quel Protocollo."

Articolo 10

Il modello di certificato allegato alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene sostituito con il modello allegato al presente Protocollo.

Articolo 11

1 Per Parti al presente Protocollo, la Convenzione sulla Responsabilità del 1969 ed il presente Protocollo saranno letti ed interpretati insieme come un unico strumento.

2 Gli Articoli da I a XII *ter*, compreso il modello del certificato, della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata dal presente Protocollo, sarà nota come Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni Dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992 (Convenzione sulla Responsabilità del 1992).

CLAUSOLE FINALI

Articolo 12

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1 Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 per tutti gli Stati.

2 Fermo restando il paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte al presente Protocollo tramite:

- (a) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguiti da ratifica, accettazione o approvazione, oppure
- (b) adesione.

3 La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avverranno tramite deposito del relativo strumento formale presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 Ciascuno Stato Contraente alla Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971, qui di seguito denominata Convenzione sul Fondo del 1971, può ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo solo nel caso in cui contemporaneamente ratifichi, accetti, approvi o aderisca al Protocollo del 1992 di emendamento a tale Convenzione, a meno che non denunci la Convenzione del Fondo del 1971, con effetto alla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore per quello Stato.

5 Uno Stato che è Parte al presente Protocollo ma non alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo nei confronti degli altri Stati

Parte ad esso, ma non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 nei confronti degli Stati Parte ad esso.

6 Si riterrà che qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo si applichi alla Convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data in cui 10 Stati, compresi quattro Stati aventi ciascuno una capacità di serbatoio non inferiore a un milione di unità di tonnellaggio lordo abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

2 Tuttavia, ogni Stato Contraente alla Convenzione sul Fondo del 1971, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione rispetto al presente Protocollo può dichiarare che tale strumento si considererà privo di efficacia ai fini del presente articolo fino alla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971. Uno Stato che non sia uno Stato Contraente alla Convenzione sul Fondo del 1971, ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 può anche rilasciare contemporaneamente una dichiarazione in conformità con il presente paragrafo.

3 Ogni Stato che abbia formulato una dichiarazione in conformità con il paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione. Ogni rinuncia entrerà in vigore alla data di ricezione della notifica, a condizione che lo Stato abbia depositato per quella data il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativi al presente Protocollo.

4 Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce ad esso dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

Articolo 14*Revisione ed emendamento*

1 L'Organizzazione può convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sulla Responsabilità del 1992.

2 L'Organizzazione convocherà una Conferenza degli Stati Contraenti allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sulla Responsabilità del 1992 su richiesta di non meno di un terzo degli Stati Contraenti.

Articolo 15*Emendamenti ai limiti*

1 Su richiesta di almeno un quarto degli Stati Contraenti, le proposte di emendamento ai limiti di responsabilità enunciati all'Articolo V, paragrafo 1 della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata con il presente Protocollo, sarà diffusa dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutti gli Stati Contraenti.

2 Ogni emendamento proposto e diffuso come descritto precedentemente sarà sottoposto all'esame del Comitato Affari Giuridici dell'Organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

3 Tutti gli Stati Contraenti alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata dal presente Protocollo, che siano o meno Membri dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato Affari Giuridici per esaminare ed adottare gli emendamenti.

4 Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi degli Stati Contraenti presenti e votanti in seno al Comitato Affari Giuridici, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, siano presenti almeno metà degli Stati Contraenti.

5 Nell'esaminare una proposta di emendamento ai limiti, il Comitato Affari Giuridici terrà conto dell'esperienza degli incidenti, ed in particolare dell'importo del danno da essi provocato, delle modifiche ai valori monetari e dell'effetto degli emendamenti proposti sul costo dell'assicurazione. Il Comitato prenderà altresì in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'Articolo V, paragrafo 1, della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata dal presente Protocollo, e quelli di cui all'Articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

- 6 (a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente Articolo potrà essere esaminato prima del 15 gennaio 1993, né meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente, di cui al presente Articolo. Nessun emendamento di cui al presente Articolo sarà esaminato prima che il presente Protocollo sia entrato in vigore.
- (b) Nessun limite può essere incrementato in modo da superare un importo che corrisponda al limite enunciato alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendato dal presente Protocollo, incrementato del 6% annuo, calcolato su base composta dal 15 gennaio 1993.
- (c) Nessun limite può essere incrementato in modo che superi un importo che corrisponde al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo, moltiplicato per tre.

7 Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 sarà reso noto dall'Organizzazione a tutti gli Stati Contraenti. L'emendamento si riterrà accettato alla fine di un periodo di 18 mesi dalla data di notifica, a meno che, entro quel lasso di tempo, non meno di un quarto degli Stati che erano Stati Contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato Affari Giuridici non comunichi all'Organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento verrà respinto e non avrà effetto.

8 Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entrerà in vigore 18 mesi dopo la sua accettazione.

9 Tutti gli Stati Contraenti saranno vincolati dall'emendamento, a meno che non denuncino il presente Protocollo, in conformità con l'Articolo 16, paragrafi 1 e 2, almeno

sei mesi prima che l'emendamento entri in vigore. Tale denuncia avrà effetto quando l'emendamento entrerà in vigore.

10 Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal Comitato Affari Giuridici, ma non è ancora scaduto il periodo di 18 mesi valido perché possa essere accettato, uno Stato che diventa Stato Contraente in quel periodo sarà vincolato dall'emendamento, qualora esso entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato Contraente successivamente a tale periodo, sarà vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero quando il presente Protocollo entra in vigore per quello Stato, se tale data è successiva.

Articolo 15

Denuncia

1 Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per quella Parte.

2 La denuncia sarà effettuata con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

3 Una denuncia avrà effetto dopo 12 mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, dal deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 Fra le Parti al presente Protocollo, la denuncia di una di esse della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, in conformità con l'Articolo XVI, non sarà interpretata in alcun modo come denuncia della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo.

5 La denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 da parte di uno Stato che resta Parte alla Convenzione sul Fondo del 1971 sarà considerata una denuncia del presente Protocollo. Tale denuncia avrà effetto alla data in cui avrà effetto la denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971, in conformità con l'Articolo 34 di quel Protocollo.

Articolo 17*Depositario*

1 Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'Articolo 15 saranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione.

2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione:

(a) informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito circa:

- (i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;
- (ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'Articolo 13 ed ogni dichiarazione e comunicazione di cui all'Articolo V, paragrafo 9, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992;
- (iii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- (iv) qualunque proposta di emendamento ai limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'Articolo 15, paragrafo 1;
- (v) qualunque emendamento adottato in conformità con l'Articolo 15, paragrafo 4;
- (vi) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'Articolo 15, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entrerà in vigore, in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'Articolo;
- (vii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;
- (viii) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'Articolo 16, paragrafo 5;
- (ix) qualunque comunicazione prevista da uno qualunque degli articoli del presente Protocollo;

(b) trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Firmatari ed a tutti gli Stati che aderiscono al presente Protocollo.

3. Non appena il presente Protocollo entrerà in vigore, il testo verrà trasmesso dal Segretario Generale dell'Organizzazione al Segretariato delle Nazioni Unite, che lo registrerà e lo pubblicherà, in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 12

Lingue

Il Presente Protocollo consta di un unico originale nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede.

FATTO A LONDRA il ventisette novembre mille novecento novantadue.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Allegato

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O ALTRA GARANZIA FINANZIARIA
RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI DOVUTI AD
INQUINAMENTO DA IDROCARBURI**

Rilasciato in conformità con le disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

Nome della nave	Numero distintivo delle lettere	Porto di registrazione	Nome ed indirizzo del proprietario

Si certifica che, a nome della nave sopra citata, è in vigore una polizza di assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme al disposto dell'Articolo VII della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

Tipo di garanzia

Durata della garanzia

Nome e indirizzo degli Assicuratori e/o Garanti

Nome

Indirizzo

Il presente certificato è valido fino al

Rilasciato o convalidato dal Governo di

(Designazione dello Stato per esteso)

A Il

(Luogo)

(Data)

*Firma e qualifica dell'ufficiale
che rilascia o convalida*

Nota esplicativa:

1. Qualora lo si desideri, nella designazione dello Stato si può comprendere il riferimento all'autorità pubblica competente del paese in cui viene rilasciato il certificato.
2. Nel caso in cui l'importo totale della garanzia sia stata fornita da una o più fonti, deve essere indicato l'importo di ciascuno di esse.
3. Nel caso in cui la garanzia venga fornita in varie forme, queste devono essere elencate.
4. La dizione "Durata della garanzia" deve stipulare la data in cui tale garanzia ha effetto.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale
sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad
inquinamento da idrocarburi, 1971**

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO

CONSIDERANDO la Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1971 ed il relativo Protocollo del 1984,

PRENDENDO ATTO del fatto che il Protocollo del 1984 alla Convenzione, che prevede un ambito più ampio ed un maggiore risarcimento, non è entrato in vigore,

RIBADENDO che è importante mantenere un sistema internazionale di responsabilità e risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

CONSAPEVOLI della necessità di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984,

RICONOSCENDO che gli Stati Parte dovrebbero adoperarsi affinché la Convenzione emendata coesista con e sia di integrazione alla Convenzione originale per un periodo transitorio,

CONVINTI che le conseguenze economiche dei danni dovuti ad inquinamento derivanti dal trasporto via di grandi quantità di idrocarburi dovrebbero continuare ad essere ripartite fra i proprietari delle navi e coloro che hanno interessi finanziari nel carico di idrocarburi,

TENENDO PRESENTE l'adozione del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971, qui di seguito denominata la "Convenzione sul Fondo del 1971". Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 della Convenzione sul Fondo del 1971, si riterrà che tale riferimento comprenda la Convenzione sul Fondo del 1971 emendata da detto Protocollo.

Articolo 2

L'Articolo 1 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

" 1 Convenzione sulla Responsabilità del 1992 indica la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni Dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992."

2 Dopo il paragrafo 1 viene inserito il seguente nuovo paragrafo:

"1 bis Convenzione sul Fondo del 1971 indica la Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 a tale Convenzione, si riterrà che il termine includa la Convenzione sul Fondo del 1971 emendata da detto Protocollo."

3 Il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente:

“2 *Nave, Persona, Proprietario, Idrocarburi, Danno dovuto ad Inquinamento, Misure preventive, Incidente* hanno il significato indicato all'Articolo I della Convenzione sulla Responsabilità del 1992.”

4 Il paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

“4 *Unità di conto* ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo V, paragrafo 9, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992.”

5 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

“5 *Tonnellaggio della nave* ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo V, paragrafo 10, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992.”

6 Il paragrafo 7 viene sostituito dal testo seguente:

“7 *Garante* indica chiunque fornisca un'assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità di un proprietario, in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo VII della Convenzione sulla Responsabilità del 1992.”

Articolo 3

L'Articolo II della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito dal testo seguente:

Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

“1 Viene istituito un fondo internazionale di risarcimento per danni dovuti ad inquinamento, chiamato “Fondo Internazionale di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992”, qui di seguito denominato “il Fondo”, con i seguenti obiettivi:

- (a) fornire un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, nella misura in cui la protezione accordata dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1992 è inadeguata;
- (b) dare effetto ai relativi obiettivi, enunciati nella presente Convenzione.”

Articolo 4

L'Articolo III della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito con il testo seguente:

“La presente Convenzione si applicherà esclusivamente:

- (a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:
 - (i) nel territorio di uno Stato Contraente, ivi compreso il mare territoriale e
 - (ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato Contraente, istituita in conformità con il diritto internazionale o, nel caso in cui uno Stato Contraente non abbia istituito tale zona, in un'area che oltrepassi e sia adiacente al mare territoriale di quello Stato, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale e che si estende per non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali viene misurata l'ampiezza del suo mare territoriale;
- (b) a misure preventive, ovunque vengano adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo tali danni.”

Articolo 5

Il titolo degli articolo da 4 a 9 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato cancellando le parole “e indennizzo”.

Articolo 6

L'Articolo 4 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Al paragrafo 1, i cinque riferimenti alla “Convenzione sulla Responsabilità” vengono sostituiti da riferimenti alla **“Convenzione sulla Responsabilità del 1992”**.

2 Il paragrafo 3 viene sostituito con il testo seguente:

“3 Qualora il Fondo dimostri che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o omissione perpetrati, con l'intento di

provocare il danno, dalla persona che ha subito il danno, ovvero di negligenza di tale persona, il Fondo può essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo di versare il risarcimento a tale persona. Il Fondo, in ogni caso, sarà esentato nella misura in cui il proprietario della nave può essere stato esentato ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilità. Tuttavia, l'esonero del Fondo non si applicherà alle misure preventive.”

3 Il paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

“4(a) Tranne nei casi in cui diversamente previsto ai punti (b) e (c) del presente paragrafo, l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere per ogni incidente ai sensi del presente Articolo sarà tale per cui la somma totale di quell'importo e l'importo del risarcimento effettivamente corrisposto in base alla Convenzione sulla Responsabilità del 1992 per danni dovuti ad inquinamento, e che rientrano nell'ambito dell'applicazione della presente Convenzione, come definito dall'Articolo 3, non sia superiore ai 135 milioni di unità di conto.

(b) Tranne nei casi in cui diversamente previsto al punto (c), l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente Articolo per i danni dovuti ad inquinamento provocati da un fenomeno naturale di natura eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non sarà superiore ai 135 milioni di unità di conto.

(c) L'importo massimo del risarcimento di cui ai punti (a) e (b) sarà pari a 200 milioni di unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui ci siano tre Parti alla presente Convenzione per le quali la quantità combinata di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuta da soggetti nei territori di tali Parti, durante l'anno solare precedente, era pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate.

(d) Eventuali interessi maturati sul fondo istituito in conformità con l'Articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992 non saranno presi in considerazione per il computo dell'importo massimo di risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente Articolo.

(e) Gli importi di cui al presente Articolo saranno convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al Diritto Speciale di Prelievo relativo alla data della decisione dell'Assemblea del Fondo sulla prima data di versamento del risarcimento."

4 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5 Nei casi in cui l'importo delle istanze nei confronti del Fondo superi l'importo aggregato del risarcimento che può essere corrisposto ai sensi del paragrafo 4, l'importo disponibile sarà ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni istanza e l'importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente in base alla presente Convenzione sia uguale per tutti i richiedenti."

5 Il paragrafo 6 viene sostituito dal testo seguente:

"6 L'Assemblea del Fondo può decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento di cui alla presente Convenzione possa essere corrisposto anche se il proprietario della nave non aveva istituito il fondo di cui all'Articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992. In tal caso si applicherà pertanto il paragrafo 4(e) del presente Articolo."

Articolo 7

L'Articolo 5 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene cancellato.

Articolo 8

L'Articolo 6 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Al paragrafo 1 vengono cancellati il numero del paragrafo e le parole "o l'indennizzo di cui all'Articolo 5".

2 Il paragrafo 2 viene cancellato.

Articolo 9

L'Articolo 7 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

- 1 Ai paragrafi 1, 3, 4 e 6 i sette riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilità" vengono sostituiti con riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilità del 1992".
- 2 Al paragrafo 1 le parole "o indennizzo di cui all'Articolo 5" vengono cancellate.
- 3 Alla prima frase del paragrafo 3, le parole "o indennizzo e "o 5" vengono cancellate.
- 4 Alla seconda frase del paragrafo 3 le parole "o ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1" vengono cancellate.

Articolo 10

Nell'Articolo 8 della Convenzione sul Fondo del 1971 il riferimento alla "Convenzione sulla Responsabilità" viene sostituito con il riferimento alla "Convenzione sulla Responsabilità del 1992".

Articolo 11

L'Articolo 9 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

- 1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento corrisposto dal Fondo in base all'Articolo 4, paragrafo 1, della presente Convenzione, il Fondo acquisterà per surroga i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può godere ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità del 1992 nei confronti del proprietario o del suo garante."
- 2 Al paragrafo 2 le parole "o indennizzo" vengono cancellate.

Articolo 12

L'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

La frase di apertura del paragrafo 1 viene sostituita con il testo seguente:

“I contributi annuali al Fondo saranno corrisposti per ogni Stato Contraente da chiunque, nell'anno solare di cui all'Articolo 12, paragrafo 2(a) o (b), abbia ricevuto in totale quantità superiori alle 150.000 tonnellate.”

Articolo 13

L'Articolo 11 della Convenzione sul Fondo viene cancellato.

Articolo 14

L'Articolo 12 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Alla frase di apertura del paragrafo 1, le parole “per ciascuno dei soggetti di cui all'Articolo 10 vengono cancellate.

2 Al paragrafo 1 (i), punti (b) e (c), le parole “o 5” vengono cancellate e le parole “15 milioni di franchi” vengono sostituite con le parole “quattro milioni di unità di conto”.

3 Il punto 1(ii)(b) viene cancellato.

4 Al paragrafo 1(ii), il punto (c) diventa (b) ed il punto (d) diventa (c).

5 La frase di apertura del paragrafo 2 viene sostituita con il testo seguente:

“L'Assemblea deciderà l'importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione, il Direttore, per ciascuno Stato Contraente, calolerà l'importo del contributo annuo per ogni soggetto di cui all'Articolo 10:”

6 Il paragrafo 4 viene sostituito con il testo seguente:

“4 Il contributo annuo dovrà essere corrisposto alla data stabilita nel Regolamento Interno del Fondo. L'Assemblea potrà decidere una data di pagamento diversa.”

7 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

“5 L'Assemblea, alle condizioni che saranno enunciate nei Regolamenti Finanziari del Fondo, potrà decidere di effettuare trasferimenti fra i fondi ricevuti in base all'Articolo 12.2(a) ed i fondi ricevuti in base all'Articolo 12.2(b).”

8 Il paragrafo 6 viene cancellato.

Articolo 15

L'Articolo 13 della Convenzione del Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:

“1 L'importo di tutti i contributi dovuti in base all'Articolo 12 e in arretrato frutteranno interessi ad un tasso che sarà stabilito in conformità con i Regolamenti Interni del Fondo, restando inteso che possano essere fissati tassi diversi in circostanze diverse.”

2 Al paragrafo 3 le parole “Articoli 10 e 11” vengono sostituite con le parole “Articoli 10 e 12” e le parole “per un periodo superiore a tre mesi” vengono cancellate.

Articolo 16

All'Articolo 15 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:

“4 Nel caso in cui uno Stato Contraente non esegua il suo dovere di presentare al Direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e ciò comporti una perdita

finanziaria per il Fondo, quello Stato Contraente sarà tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L'Assemblea, previo parere del Direttore, deciderà se tale risarcimento dovrà essere corrisposto da quello Stato Contraente."

Articolo 17

L'Articolo 16 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituita con il testo seguente:

"Il Fondo disporrà di un'Assemblea e di un Segretariato con a capo un Direttore."

Articolo 18

L'Articolo 18 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Nella frase di apertura dell'articolo le parole "ferme restando le disposizioni dell'Articolo 26" vengono cancellate.

2 Il paragrafo 8 viene cancellato.

3 Il paragrafo 9 viene sostituito con il testo seguente:

"9 per istituire un qualunque ente sussidiario temporaneo o permanente, che potrà essere considerato necessario, definire il suo mandato e conferirgli il potere necessario a svolgere le funzioni ad esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l'Assemblea cercherà di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri, per far sì che gli Stati Contraenti che versano le quantità maggiori di idrocarburi che danno luogo a contributi siano rappresentati adeguatamente; le Norme Procedurali dell'Assemblea possono essere applicate, *mutatis mutandis*, ai lavori di tale ente sussidiario;"

4 Al paragrafo 10, le parole " , il Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

5 Al paragrafo 11, le parole " , il Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

6 Il paragrafo 12 viene cancellato.

Articolo 19.

L'Articolo 19 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

“1 L'Assemblea terrà sessioni regolari una volta l'anno, su convocazione del Direttore.”

2 Al paragrafo 2, le parole “del Comitato Esecutivo o” vengono cancellate.

Articolo 20

Gli Articoli da 21 a 27 della Convenzione sul Fondo del 1971 ed i rispettivi titoli vengono cancellati.

Articolo 21

L'Articolo 29 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:

“1 Il Direttore sarà il primo funzionario amministrativo del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall'Assemblea, svolgerà le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai Regolamenti Interni del Fondo e dall'Assemblea.”

2 Al paragrafo 2(e) vengono cancellate le parole “o il Comitato Esecutivo”.

3 Al paragrafo 20(f) vengono cancellate le parole “o al Comitato Esecutivo”, a seconda dei casi”.

4 Il paragrafo 2(g) viene sostituito dal testo seguente:

“(g) di preparare, di concerto con il Presidente dell’Assemblea, e pubblicare una relazione delle attività del Fondo relative all’anno solare precedente;”

5. Al paragrafo 2(h) le parole “, il Comitato Esecutivo” vengono cancellate.

Articolo 22

All’Articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione sul Fondo del 1971, vengono cancellate le parole “Comitato esecutivo e”.

Articolo 23

L’Articolo 32 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1. Nella frase di apertura vengono cancellate le parole “ed il Comitato Esecutivo”.

2. Al punto (b) vengono cancellate le parole “ed il Comitato Esecutivo”.

Articolo 24

L’Articolo 33 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1. Il paragrafo 1 viene cancellato.

2. Al paragrafo 2 viene cancellato il numero del paragrafo.

3. Il punto(c) viene sostituito dal testo seguente:

“(c) l’istituzione di organi sussidiari, di cui all’Articolo 18, paragrafo 9, e questioni relative a tale istituzione.”

Articolo 25

L'Articolo 35 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito con il testo seguente:

“Le istanze di risarcimento, di cui all'Articolo 4, per incidenti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere sottoposte al Fondo prima del cento ventesimo giorno successivo a tale data.”

Articolo 26

Dopo l'Articolo 36 della Convenzione sul Fondo del 1971 vengono inseriti quattro nuovi articoli, come segue:

“Articolo 36 bis

Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui avranno effetto le denunce previste all'Articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971, qui di seguito denominato periodo transitorio, si applicheranno le seguenti disposizioni transitorie:

- (a) Nell'applicazione del paragrafo 1(a) dell'Articolo 2 della presente Convenzione, il riferimento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1992 comprenderà il riferimento alla Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969, nella sua versione originale, ovvero con gli emendamenti di cui al relativo Protocollo del 1976 (nel presente Articolo, “la Convenzione sulla Responsabilità del 1969”), come pure il riferimento alla Convenzione sul Fondo del 1971.
- (b) Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, il Fondo risarcirà ogni soggetto colpito da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non abbiano potuto ricevere pieno ed adeguato risarcimento per il danno, come previsto dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, dalla Convenzione sul

Fondo del 1971 e dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1992; tuttavia, per quanto riguarda i danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione e relativi ad una Parte alla presente Convenzione, ma non alla Convenzione sul Fondo del 1971, il Fondo risarcisce ogni soggetto colpito da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non avrebbero potuto ricevere pieno ed adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato parte a ciascuna delle Convenzioni sopra menzionate.

- (c) Nell'applicazione dell'Articolo 4 della presente Convenzione, l'importo da prendere in considerazione per stabilire l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo dovrà corrispondere comprenderà anche l'eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base della Convenzione sul Fondo del 1971.
- (d) Il paragrafo 1 dell'Articolo 9 della presente Convenzione si applicherà altresì ai diritti di cui alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969.

Articolo 36 *ter*

1 Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'importo aggregato dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuti da un singolo Stato Contraente in un anno solare non sarà superiore al 27,5% dell'importo totale dei contributi annui relativi a quell'anno solare, in conformità con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971.

2 Se, applicando ~~delle~~ disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 12, risulterà che l'importo aggregato dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato Contraente relativamente ad un certo anno solare è superiore al 27,5% del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in quello Stato saranno ridotti pro rata, in modo tale che i contributi aggregati corrispondano al 27,5% del totale dei contributi annui versati al Fondo relativamente a quell'anno.

3 Nel caso in cui i contributi erogabili da parte di soggetti in un determinato Stato Contraente vengano ridotti in base al paragrafo 2 del presente Articolo, i

contributi erogabili da parte di soggetti in tutti gli altri Stati Contraenti saranno aumentati pro rata, al fine di garantire che l'importo totale dei contributi erogabili da parte di tutti i soggetti che partecipano al Fondo nell'anno solare in questione sia pari all'importo totale dei contributi fissato dall'Assemblea.

4 Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo saranno valide fino a quando la quantità totale di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuti da tutti gli Stati Contraenti in un anno solare sarà pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando sarà trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto Protocollo del 1992, se anteriore.

Articolo 36 *quater*

Ferme restando le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni seguenti si applicheranno all'amministrazione del Fondo nel periodo in cui saranno in vigore sia la Convenzione sul Fondo del 1971 che la presente Convenzione:

- (a) Il Segretariato del Fondo, istituito con la Convenzione sul Fondo del 1971 (qui di seguito denominato "il Fondo del 1971"), ed il suo Direttore, potranno anche fungere da Segretariato e Direttore del Fondo.
- (b) Nel caso in cui, in conformità con il punto (a), il Segretariato ed il Direttore del Fondo del 1971 svolgeranno anche le funzioni di Segretariato e Direttore del Fondo, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 ed il Fondo, il Fondo sarà rappresentato dal presidente dell'Assemblea del Fondo.
- (c) Il Direttore ed il personale e gli esperti da lui nominati e che espletano le proprie mansioni ai sensi della presente Convenzione e della Convenzione sul Fondo del 1971, non violeranno le disposizioni le disposizioni dell'Articolo 30 della presente Convenzione, nella misura in cui assolveranno i loro doveri in conformità con il presente Articolo.
- (d) L'Assemblea del Fondo cercherà di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall'Assemblea del Fondo del 1971. Nel caso in cui dovessero insorgere divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l'Assemblea del Fondo cercherà di pervenire ad un accordo con l'Assemblea del Fondo del 1971, in uno spirito di

reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.

- (e) Il Fondo potrà succedere nei diritti, doveri e beni del Fondo del 1971, qualora l'Assemblea del Fondo del 1971 decida in tal senso, in conformità con l'Articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione del Fondo del 1971.
- (f) Il Fondo rimborserà al Fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi amministrativi svolti dal Fondo del 1971 per conto del Fondo.

Articolo 36 quinquies
Clausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione saranno gli articoli da 28 a 39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati Contraenti saranno interpretati come riferimenti agli Stati Contraenti di quel Protocollo."

Articolo 27

- 1 La Convenzione sul Fondo del 1971 ed il presente Protocollo sono, fra le Parti al presente Protocollo, letti ed interpretati insieme come unico strumento.
- 2 Gli articoli da 1 a 36 *quinquies* della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, saranno noti come Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale di Risarcimento per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi, 1992 (la Convenzione sul Fondo del 1992).

CLAUSOLE FINALI

Articolo 28

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

- 1 Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla Responsabilità del 1992 a Londra da 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.

2 Fermo restando il paragrafo 4, il presente Protocollo sarà ratificato, accettato o approvato dagli Stati che lo hanno firmato.

3 Fermo restando il paragrafo 4, il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati che non lo hanno firmato.

4 Il presente Protocollo può essere ratificato, accettato, approvato o vi possono aderire solo gli Stati che hanno ratificato, accettato, approvato o aderito alla Convenzione sulla Responsabilità del 1992.

5 La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avverranno tramite deposito di uno strumento formale avente tale effetto presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

6 Uno Stato che è Parte al presente Protocollo, ma non è Parte alla Convenzione sul Fondo del 1971, sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sul Fondo del 1971, emendate dal presente Protocollo, nei confronti delle altre Parti ad esso, ma non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sul Fondo del 1971 nei confronti delle Parti alla sola Convenzione.

7 Si riterrà che qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 emendata dal presente Protocollo si applichi alla Convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.

Articolo 29

Informazioni sugli idrocarburi che danno luogo a contributi

1 Prima che il presente Protocollo entri in vigore per uno Stato, quello Stato, al momento del deposito di uno strumento, di cui all'Articolo 28, paragrafo 5, e successivamente ogni anno in una data fissata dal Segretario Generale dell'Organizzazione, comunicherà a quest'ultimo il nome e l'indirizzo di coloro che, per quello Stato, dovrebbero contribuire al Fondo, in conformità con l'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi che danno luogo a contributi da essi ricevute nel territorio di quello Stato nell'anno solare precedente.

2 Durante il periodo transitorio il Direttore, per le Parti, comunicherà ogni anno al Segretario Generale dell'Organizzazione i dati relativi alle quantità di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevute da coloro che dovranno contribuire al Fondo, in conformità con l'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo.

Articolo 30

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) almeno otto Stati avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione; e
- (b) il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità con l'Articolo 29, avrà ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero contribuire in base all'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nell'anno solare precedente hanno ricevuto una quantità totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi.

2 Tuttavia, il presente Protocollo non entrerà in vigore prima che sia entrata in vigore la Convenzione sulla Responsabilità del 1992.

3 Per tutti gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono al presente Protocollo dopo che le condizioni per l'entrata in vigore, di cui al paragrafo 1, saranno state soddisfatte, il Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui essi avranno depositato il relativo strumento.

4 Al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, ogni Stato potrà dichiarare che tale strumento non avrà effetto ai fini del presente Articolo fino alla scadenza del periodo di sei mesi, di cui all'Articolo 31.

5 Ogni stato che abbia formulato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente potrà ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione. Ogni ritiro avrà effetto alla data di ricezione.

della notifica, e si riterrà che ogni Stato che ritira la propria dichiarazione abbia depositato in quella data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo.

6 Si riterrà che ogni Stato che ha espresso una dichiarazione ai sensi dell'Articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 abbia altresì espresso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo. Si riterrà che il ritiro di una dichiarazione ai sensi di detto Articolo 13, paragrafo 2, sia valido anche ai sensi del paragrafo 5 del presente Articolo.

Articolo 31

Denuncia delle Convenzioni del 1969 e del 1971

Fermo restando l'Articolo 30, entro i sei mesi successivi alla data in cui saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) almeno otto Stati saranno diventati Parte al presente Protocollo o avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione, fermo restando l'Articolo 30, paragrafo 4, o meno; e
- (b) il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità con l'Articolo 29, avrà ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero contribuire in base all'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nell'anno solare precedente hanno ricevuto una quantità totale di almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi, tutte le Parti al presente Protocollo e tutti gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, fermo restando l'Articolo 30, paragrafo 4, o meno, se saranno Parti ad esso denunceranno la Convenzione sul Fondo del 1971 e la Convenzione sulla Responsabilità del 1969, con effetto 12 mesi dopo la scadenza del summenzionato periodo di sei mesi.

Articolo 32

Revisione ed emendamento

1 L'Organizzazione può convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992.

2 L'Organizzazione convocherà una Conferenza degli Stati Contraenti allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992, su richiesta di non meno di un terzo di tutti gli Stati Contraenti.

Articolo 33

Emendamento ai limiti di risarcimento

1 Su richiesta di almeno un quarto degli Stati Contraenti, tutte le proposte di emendamento ai limiti degli importi relativi al risarcimento enunciati all'Articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, saranno divulgate dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutti gli Stati Contraenti.

2 Ogni emendamento proposto e divulgato come descritto precedentemente sarà sottoposto all'esame del Comitato Affari Giuridici dell'Organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

3 Tutti gli Stati Contraenti alla Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, che siano o meno membri dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato Affari Giuridici per esaminare e adottare gli emendamenti.

4 Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi degli Stati Contraenti presenti e votanti in seno al Comitato Affari giuridici, ampliato come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, siano presenti almeno metà degli Stati Contraenti.

5 Nell'esaminare una proposta di emendamento ai limiti, il Comitato Affari Giuridici terrà conto dell'esperienza degli incidenti, ed in particolare dell'importo del danno da essi provocato e delle modifiche ai valori monetari. Il Comitato prenderà altresì in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'Articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sul Fondo del 1971, emendato dal presente Protocollo, e quelli di cui all'Articolo V, paragrafo 1, della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

- 6 (a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente Articolo potrà essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, né prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente, come previsto dal presente Articolo. Nessun emendamento di cui al presente Articolo sarà esaminato prima che il presente Protocollo sia entrato in vigore.
- (b) Nessun limite può essere incrementato in modo tale da superare un importo che corrisponda al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilità del 1971, emendato dal presente Protocollo, incrementato dal 6% annuo, calcolato su base composta a partire dal 15 gennaio 1993.
- (c) Nessun limite può essere incrementato in modo tale che superi un importo che corrisponde al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo, moltiplicato per tre.

7 Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 sarà reso noto dall'Organizzazione a tutti gli Stati Contraenti. L'emendamento si riterrà accettato alla fine di un periodo di 18 mesi dalla data di notifica, a meno che, entro quel lasso di tempo, non meno di un quarto degli Stati che erano Stati Contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato Affari Giuridici non comunichi all'Organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento verrà respinto e non avrà effetto.

8 Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entrerà in vigore 18 mesi dopo la sua accettazione.

9 Tutti gli Stati Contraenti saranno vincolati dall'emendamento, a meno che non denuncino il presente Protocollo, in conformità con l'Articolo 34, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che l'emendamento entri in vigore. Tale denuncia avrà effetto quando l'emendamento entrerà in vigore.

10 Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal Comitato Affari Giuridici, ma non sia ancora scaduto il periodo di 18 mesi valido perché possa essere accettato, uno Stato che diventa Stato Contraente in qual periodo sarà vincolato dall'emendamento, qualora esso entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato Contraente successivamente a tale periodo sarà vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi previsti dal presente paragrafo, uno Stato sarà vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero quando il presente Protocollo entrerà in vigore per quello Stato, se tale data è successiva.

Articolo 34*Denuncia*

1 Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per quella Parte.

2 La denuncia sarà effettuata con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

3 Una denuncia avrà effetto dopo 12 mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, dal deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 La denuncia della Convenzione sulla Responsabilità del 1992 sarà interpretata come denuncia del presente Protocollo. Tale denuncia avrà effetto dalla data in cui avrà effetto la denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, in conformità con l'Articolo 16 di detto Protocollo.

5 Si riterrà che gli Stati Contraenti del presente Protocollo che non hanno denunciato la Convenzione sul Fondo del 1971 e la Convenzione sulla Responsabilità del 1969, come richiesto dall'Articolo 31, abbiano denunciato il presente Protocollo; la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui a detto Articolo. A partire dalla data in cui avranno effetto le denunce di cui all'Articolo 31, si riterrà che le parti al presente Protocollo che depositano uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 abbiano denunciato il presente Protocollo, con effetto dalla data in cui tale strumento ha effetto.

6 Fra le Parti al presente Protocollo, la denuncia di una di esse della Convenzione sul Fondo del 1971, in conformità con il relativo Articolo 41, non sarà interpretata in alcun modo come denuncia della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo.

7 Nonostante l'eventuale denuncia del presente Protocollo da parte di una Parte, in conformità con il presente Articolo, continueranno ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo relative agli obblighi a versare i contributi, di cui all'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, relative ad un

incidente di cui all'Articolo 12, paragrafo 2(b), di quella Convenzione emendata, che si sia verificato prima che abbia effetto la denuncia.

Articolo 35

Sessioni straordinarie dell'Assemblea

1 Ciascuno Stato Contraente, entro 90 giorni dal deposito di uno strumento di denuncia che, a suo parere, comporterà un significativo aumento del livello dei contributi per i rimanenti Stati Contraenti, chiederà al Direttore di convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea. Il Direttore convocherà una riunione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

2 Il Direttore, di sua iniziativa, può convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea entro 60 giorni dal deposito di qualsiasi strumento di denuncia, nel caso in cui ritenga che tale denuncia comporterà un significativo aumento del livello dei contributi dei rimanenti Stati Contraenti.

3 Qualora l'Assemblea, nel corso di una riunione straordinaria convocata ai sensi del paragrafi 1 o 2, decida che la denuncia comporterà un significativo aumento del livello di contributi per i rimanenti Stati Membri, ciascuno di tali Stati, entro 120 giorni prima che abbia effetto la denuncia, può denunciare il presente Protocollo, con effetto dalla stessa data.

Articolo 36

Sospensione

1 Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati Contraenti sarà inferiore a tre.

2 Gli Stati che saranno vincolati dal presente Protocollo il giorno prima della data in cui cesserà di essere in vigore consentiranno al Fondo di esercitare le proprie mansioni, descritte all'Articolo 37 del presente Protocollo e, solo a tal fine, resteranno vincolati dal presente Protocollo.

Articolo 37
Scioglimento del Fondo

- 1 Nel caso in cui il presente Protocollo cesserà di essere in vigore, il Fondo, ciò nondimeno:
 - (a) espletterà i suoi doveri relativi a qualsiasi incidente si sia verificato prima che il Protocollo cessi di essere in vigore,
 - (b) potrà esercitare i suoi diritti per quanto riguarda i contributi nella misura in cui questi siano necessari per far fronte agli obblighi di cui al punto (a), comprese le spese per l'amministrazione del Fondo necessarie a tal fine.
- 2 L'Assemblea adotterà tutti i provvedimenti necessari a completare lo scioglimento del Fondo, ivi compresa la distribuzione equa di tutti i beni rimasti fra coloro che hanno contribuito allo stesso.
- 3 Ai fini del presente Articolo il Fondo resterà una persona giuridica.

Articolo 38
Depositario

- 1 Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'Articolo 33 saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.
- 2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione:
 - (a) informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito circa:
 - (i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;
 - (ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'Articolo 30, ivi comprese le dichiarazioni ed i ritiri fatti in base a detto Articolo;
 - (iii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - (iv) la data entro la quale si richiede di effettuare le denunce di cui all'Articolo 31;
 - (v) qualunque proposta di emendamento ai limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'Articolo 33, paragrafo 1;

- (vi) qualunque emendamento adottato in conformità con l'Articolo 33, paragrafo 4;
 - (vii) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'Articolo 33, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entrerà in vigore, in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'Articolo;
 - (viii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;
 - (ix) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'Articolo 34, paragrafo 5;
 - (x) qualunque comunicazione prevista da uno qualunque degli articoli del presente Protocollo;
- (b) trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Firmatari ed a tutti gli Stati che aderiscono al presente Protocollo.

3 Non appena il presente Protocollo entrerà in vigore, il testo verrà trasmesso dal Segretario Generale dell'Organizzazione al Segretariato delle Nazioni Unite, che lo registrerà e lo pubblicherà, in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 39

Lingue

Il Presente Protocollo consta di un unico originale nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede.

FATTO A LONDRA il ventisette novembre mille novecento novantadue.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.